

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 00460/2025 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso, numero di registro generale 460 del 2025, proposto da

Marika Russo, rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Romano e Alessandro Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

***nei confronti***

Teresa D'Alia, rappresentata e difesa dall'avvocato Ignazio Sposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Assunta De Nicola, Erika Servillo, Maddalena Lasco, Jole Gatto, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

a) Disposizione Dirigenziale prot. n. U.0018796 del 06.11.2024, a firma del Dirigente p.t. dell'Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli dell'Ufficio Scolastico Regionale

per la Campania, dott.ssa L. Franzese, in forza della quale è stata revocata la sua nomina quale vincitrice del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26.10.2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06.12.2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado in Regione Campania e, quindi, risolto altresì il suo contratto di lavoro a tempo indeterminato; b) tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque pregiudizievoli per la ricorrente e pur quando ad essa sconosciuti, con riserva espressa di motivi aggiunti, tra i quali : b.1) la graduatoria del concorso sub a) approvata in data 28.10.2024 per la Regione Campania ed in rettifica di quella previgente del 06.09.2024, a mezzo Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. U.0067554 del 28.10.2024, nella parte in cui non contempla (più) la ricorrente tra i concorrenti vincitori per la classe di concorso A022 “Italiano, Storia e Geografia” nella scuola secondaria di I grado; b.2) la graduatoria del concorso sub a) riapprovata in data 31.10.2024 per la Regione Campania ed in rettifica di quella previgente del 28.10.2024, a mezzo Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. U.0068792 del 31.10.2024, anch'essa nella parte in cui non contempla (più) la ricorrente tra i concorrenti vincitori per la classe di concorso A022 “Italiano, Storia e Geografia” nella scuola secondaria di I grado; b.3) la graduatoria del concorso sub a) ancora una volta riapprovata in data 05.11.2024 per la Regione Campania ed in rettifica di quella previgente del 31.10.2024, a mezzo Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. U.0069623 del 05.11.2024, nella parte in cui non contempla (più) la ricorrente tra i concorrenti vincitori per la classe di concorso A022 “Italiano, Storia e Geografia” nella scuola secondaria di I grado; b.4) i Verballi, ad oggi non noti, della Commissione di concorso nella parte in cui in epoca successiva al 06.09.2024 hanno escluso dai nominativi dei candidati vincitori del concorso sub a) la ricorrente, concorrendo alla formulazione, errata, delle graduatorie di merito di cui ai punti b.1), b.2) e b.3) che precedono; b.5)

se e per quanto occorra, il Decreto Ministeriale 26.10.2023, n. 205, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, nella parte in cui abbia consentito e/o legittimato per il territorio amministrativo della Regione Campania il superamento dei limiti numerici di posto destinati alle categorie di riservisti oltre quello (50%) sancito dall’art. 5, comma 1, del D.P.R. 09.05.1994, n. 487; b.6) il Decreto Dipartimentale 06.12.2023, n. 2575, a firma del Direttore Generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”, nella parte in cui abbia consentito e/o legittimato per il territorio amministrativo della Regione Campania il superamento dei limiti numerici di posto destinati alle categorie di riservisti oltre quello (50%) sancito dall’art. 5, comma 1, del D.P.R. 09.05.1994, n. 487; b.7) il Decreto Dipartimentale 17.01.2024, n. 78, a firma del Direttore Generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno - Rideterminazione del contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale”, nella parte in cui abbia consentito e/o legittimato per il territorio amministrativo della Regione Campania il superamento dei limiti numerici di posto destinati alle categorie di riservisti oltre quello (50%) sancito dall’art. 5, comma 1, del D.P.R. 09.05.1994, n. 487.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usl - Ufficio Scolastico Regionale per Campania e di Teresa D'Alia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 la dott.ssa Germana Lo Sapia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, preliminarmente alla decisione della fase cautelare, debba accogliersi l'istanza di notifica per pubblici proclami formulata nel ricorso ex art. 41 comma 4 c.p.a. resa necessaria anche dal numero dei controinteressati, con le modalità di seguito indicate:

- la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati dovrà essere effettuata esclusivamente sul sito istituzionale del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- su richiesta del ricorrente, il quale dovrà compilare il relativo modulo secondo le istruzioni presenti sul sito del MIUR (<http://www.istruzione.it/allegati/2017/RichiestaPubblicazioneNotificaPubblicoProclama.pdf>) l'amministrazione dovrà pertanto pubblicare il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sul sito istituzionale venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;
- le dette pubblicazioni dovranno avvenire, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 10 giorni.

Ritenuto necessario che l'amministrazione resistente fornisca chiarimenti ulteriori rispetto alla nota dell'Ufficio scolastico regionale del 13 febbraio 2025, la quale appare di difficile comprensione sia nella parte testuale che nella parte in cui contiene una "*tabella*" numerica;

Ritenuto necessario che l'amministrazione debba specificare, rispetto al totale dei vincitori di concorso (548, unico parametro sul quale le parti non controvertono):

a) quanti siano i vincitori aventi titolo alla riserva ex legge 68/1999 e se, come pare, siano effettivamente 156, precisando in tal caso in base a quale motivazione sia stata superata la percentuale indicata nel ricorso come pari a 3,35% per la classe di concorso A022 in controversia;

b) quanti siano, sempre rispetto al totale dei posti a concorso, i vincitori aventi titolo alla "riserva per servizio" ex art. 59, comma 10 bis, del D.L. n. 73/2021, a quale percentuale corrisponda tale categoria di beneficiari rispetto al totale dei vincitori;

c) quanti siano in totale tutti i soggetti comunque beneficiari delle riserve di legge e, in caso di superamento del 50% ex art. 5 del d.P.R. 487/1994, quale sia il motivo del superamento di tale aliquota;

Ritenuto necessario che il riscontro ai predetti chiarimenti sia fornito con una memoria che dia una chiara illustrazione dell'articolazione delle diverse categorie, allegando gli elenchi nominativi dei diversi beneficiari (in modo da evitare che uno stesso vincitore possa essere stato conteggiato più volte) sia mediante testo linguistico che con eventuali tabelle, le quali però devono essere di facile intellegibilità;

Ritenuto doveroso avvisare parte resistente che, in caso di mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti, il comportamento processuale potrà essere valutato ai sensi dell'art. 64 ultimo comma c.p.a.;

Ritenuto che, al fine di consentire l'attivazione del contraddittorio sulle argomentazioni difensive contenute nella memoria depositata da parte ricorrente in data 17 febbraio 2025, sia opportuno il rinvio alla camera di consiglio del 30 aprile 2025 in prosieguo sulla domanda cautelare, riservata in tale sede anche l'eventuale decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;

Ritenuto infine opportuno sollecitare le parti, in caso di riesame dell'ultima graduatoria impugnata anche sulla base dei motivi di ricorso, a darne tempestivamente conto al Collegio con atto scritto;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie l'istanza di notifica per pubblici proclami con le modalità di cui in motivazione, dispone i chiarimenti come da parte motiva e rinvia alla camera di consiglio del 30 aprile 2025.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Germana Lo Sapia, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Germana Lo Sapia**

**IL PRESIDENTE**  
**Paolo Severini**

**IL SEGRETARIO**